

La Società di Mutuo Soccorso

2. I fondi pensione e la previdenza integrativa

2.2 Gli aspetti gestionali tecnici, finanziari e contabili

L'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 124/93 stabilisce come principio di carattere generale che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari grava sui soggetti destinatari delle erogazioni da parte dei fondi. Conseguentemente anche i fondi pensione, individuati dalla normativa come diretti erogatori delle forme pensionistiche complementari, vengono ad essere finanziati essenzialmente mediante i contributi dei soggetti destinatari delle erogazioni. A tali risorse si potranno aggiungere gli eventuali contributi dei datori di lavoro nonché una eventuale quota dell'accantonamento annuale al TFR, da ripartirsi fra lavoratore e datore di lavoro.

A fronte del reperimento di tali risorse finanziarie, i fondi pensione procedono al loro impiego mediante la stipulazione di convenzioni con società fiduciarie, Sim, banche, imprese assicurative, fondi comuni di investimento mobiliare in modo che i rendimenti derivanti da tali investimenti vengono a costituire ulteriori finanziamenti per i fondi pensione. Pertanto pur non potendo svolgere direttamente attività assicurativa i fondi pensione possono stipulare convenzioni con soggetti abilitati alla gestione di patrimoni, con enti gestori di previdenza obbligatoria e possono effettuare direttamente acquisti o sottoscrizioni di quote di società immobiliari.

Le risorse dei fondi affidate in gestione devono essere depositate presso una banca, diversa dal gestore, che presenti i requisiti che debbono possedere le banche depositarie dei fondi comuni mobiliari aperti (ex art. 2-bis della L. 77/83, come modificato dal D. Lgs. 83/1992). La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, verificando sempre che queste ultime non risultino contrarie alla

legge o allo statuto del fondo stesso.

I fondi non possono assumere o concedere prestiti, né investire le proprie disponibilità in azioni o quote con diritto di voto per un valore nominale superiore al 5% del valore complessivo di tutte le azioni emesse dalla società, se quotata o del 10% se non quotata e comunque non possono detenere partecipazioni per un ammontare tale da determinare una influenza dominante sulla società emittente. Tali limitazioni non sono previste nel caso di sottoscrizione di azioni o quote di società immobiliari.

Nell'ambito dello stesso fondo saranno quindi istituite con separate gestioni contabili, forme diversificate di investimento caratterizzate da diversi fattori di rischio legati alle scelte di investimento effettuate.

Per quanto concerne gli aspetti contabili, occorre rilevare che le fonti di finanziamento dei fondi pensione costituiti per lavoratori dipendenti sono costituite essenzialmente da :

- il fondo di dotazione, alimentato dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, comprese le quote di TFR ;
- le rivalutazioni degli impieghi finanziari per effetto della variazione dei relativi rendimenti.

Rappresentano infine modalità di impiego del patrimonio disponibile del fondo pensione le convenzioni stipulate con compagnie di assicurazione o con altri soggetti gestori così come le altre forme consentite di investimento (mobiliare ed immobiliare).

L'erogazione delle prestazioni previdenziali nei confronti dei soggetti iscritti costituisce una passività da registrare in sede di rendicontazione annuale.

Appare pertanto possibile ipotizzare una rappresentazione contabile dell'attività svolta dai fondi pensione come segue:

RENDICONTO ANNUALE 19..	
ATTIVITA'	PASSIVITA'
Investimenti diretti : – Partecipazione in società immobiliari – Quote di fondi comuni Investimenti in c/gestione : – Convenzioni con compagnie assicurative, SIM, società fiduciarie	Debiti v/beneficiari per prestazioni Patrimonio netto : – Fondo di dotazione – Rivalutazioni